







## ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "GIOVANNI XXIII"

Via M. Gabriele Asaro - 91027 PACECO (TP)

■ 0923/881297 C.F.: 80005560810 - C.M.:TPIC83300L

E-MAIL: tpic833001@istruzione.it PEC: tpic833001@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icpaceco.gov.it

Prot. N. 8097/D4

**VISTO** 

Paceco (TP) lì, 12/11/2018

Prof. Alestra Maria Ins. Plaja Alessandra Ins. Tranchida Maria Franca Ins. Monterosso Anna Ins. Marchese Rosalba Coll. Scol. Pirrera Giuseppa Anna

- Al personale scolastico;
- Sito web dell'Istituto: www.icpaceco.gov.it

OGGETTO: Decreto Nomina Addetti alla vigilanza divieto di fumo - a.s. 2018/19.

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto della persona;

VISTA	la legge 11 novembre 1975, n.584 "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi trasporto pubblico";	di	
VISTA	la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle Amministrazioni Pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrative e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto;		
VISTA	la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori";		
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art.51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall'art. 7 della legge		
VICTO	21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";		
VISTO	il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca";		
VISTA	la legge 8 novembre 2013 n. 128, di conversione, con modificazioni, del il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca";		
VISTO	il Regolamento di Istituto - Sezione "Regolamento sul divieto di fumo";		
PREMESSO			

#### **DECRETA**

La nomina dei preposti alla vigilanza sul divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.

COMUNE	SCUOLA	ADDETTI ANTIFUMO
	Prof. Alestra Maria	Scuola Sec. primo Grado E. Pacelli
	Ins. Plaja Alessandra	Scuola Primaria G.XXIII
Paceco	Ins. Tranchida Maria Franca	Scuola Infanzia Via Crispi
	Ins. Monterosso Anna	Scuola Infanzia Via Fardella
	Ins. Marchese Rosalba	Scuola Infanzia Via Trento
	Coll. Scol Pirrera Giuseppa Anna	Scuola Infanzia Nubia

# COMPITI DEGLI ADDETTI ALLA VIGILANZA DIVIETO DI FUMO:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto;
- Vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- Richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- Accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;
- Redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del Responsabile della struttura;
- Notificare il verbale, ovvero, quando non sia disponibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Al personale preposto alla vigilanza sul divieto di fumo verranno consegnati:

- Lettera di incarico;
- Disposizioni operative
- Apposita modulistica.

Il Dirigente scolastico / DdL \*Prof.ssa Barbara MINEO

<sup>\*</sup>Firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993

#### OGGETTO: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIFUMO

## Disposizioni

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze esterne.

Avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

#### Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto.

Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

#### Modalità di contestazione della violazione

Accertata l'infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare: ? Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.

Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

### Violazioni commesse da minorenni

Art. 2 della L. 689/81:

"Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola.

La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne, se previsto dal regolamento scolastico.

## Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti: se ritiene fondato l'accertamento, determina - con decisione motivata - la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento; se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

#### Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente Disposizione si rimanda alle vigenti norme di legge ed in particolare:

Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25;

Legge 11/11/1975 n. 584;

Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69;

DPCM 14/12/1995;

Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4;

Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;

Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318;

Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005;

Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005;

Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20;

Legge 16/01/2003 n.3;

L. 3 del 16/01/2003, art. 51;

DPCM23/12/2003;

Legge finanziaria 2005;

Decreto Legislativo n. 81 del 9-04-2008;

D.L. 104 del 12.09.2013:

Regolamento di Istituto - sezione "Regolamento sul divieto di fumo".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO